

## Appello 04-36

La Giuria d'Appello nelle persone di Francesco N. Tubarchi (Pres), Osvaldo Magnaghi, Giuseppe Meo, Gianfranco Lodoli, Giorgio Ballerini Giacometti (membri), Eugenio Torre e Adolfo Villani (membri supplenti), con Marco Alberti, Sergio Pepe, Giuseppe Russo e Nicola Vescia (uditori), ha assunto la seguente decisione sull'appello datato 17 Dicembre 2004, pervenuto alla segreteria FIV il 21 Dicembre 2004, prot. 14876, con il quale l'armatore della barca "URKA J", n.v. ITA 373, Classe Minialtura, ha chiesto la riforma della decisione del Comitato per le Proteste del "XVI<sup>0</sup> Trofeo Cristoforo Bottiglieri" emessa a seguito dell'azione promossa nei suoi confronti dal Comitato per le Proteste ai sensi della regola [69](#) del R.R il 4 Dicembre 2004.

A seguito di protesta e successiva richiesta di riapertura di udienza presentate dalla barca "URKA J", n. v. ITA 373, al termine della prima prova del «XVI<sup>0</sup> Trofeo Cristoforo Bottiglieri» il Comitato per le Proteste ravvisava un comportamento sconveniente del timoniere-armatore di "URKA J" per cui decideva di promuovere nei suoi confronti un'azione ai sensi della regola [69](#) R.R. ISAF.

Notificatigli gli addebiti il Comitato per le proteste lo convocava in udienza per il giorno 13 novembre 2004 e gli contestava "un comportamento che appare non consono alle buone maniere ed allo spirito sportivo per non aver voluto attendere il momento opportuno per consentire almeno la consultazione, date le circostanze, tra i componenti il Comitato di Regata per fornirgli risposta alla sua comunicazione e per aver tratto pretesto dalla circostanza (mancata risposta del Comitato di Regata) per chiedere la riapertura di un'udienza

Il Comitato per le proteste ravvisava in tale comportamento una possibile aggravante alla violazione del principio della osservanza delle buone maniere e dello spirito sportivo. Gli contestava inoltre la violazione degli elementari principi della correttezza, "per aver saltato una boa".

L'udienza, dapprima programmata per il 20 Novembre 2004, è stata rinviata al 4 Dicembre 2004 e si è tenuta nel rispetto delle norme di rito con la verbalizzazione accurata di tutte le dichiarazioni.

Al suo termine il Comitato per le Proteste, ritenuti accertati gli addebiti, comminava la sanzione del richiamo verbale al timoniere armatore di "URKAJ" e squalificava la barca senza scarto ([DNE](#)) nella prova in cui si era verificato il salto di boa in applicazione della regola [2](#) del RR.

Il timoniere-armatore di "URKA-J" ha impugnato con una motivata memoria questa decisione ritenendola viziata nelle motivazioni poiché in nessuno dei suoi comportamenti o delle sue azioni erano ravvisabili violazioni dei principi di sportività e correttezza e l'intenzionalità nel mancato rispetto delle regole del Regolamento di regata.

La Giuria d'Appello, pur rilevando che non sono stati commessi errori nelle procedure seguite dal Comitato per le Proteste, nelle modalità di convocazione dell'udienza e nella istruttoria per l'accertamento dei fatti che l'avevano indotto ad istruire un'azione ai sensi della regola [69](#), deve rilevare, di contro, una evidente incongruenza in ordine alla comminazione della duplice penalità:

- a) applicazione del richiamo verbale a carico del timoniere della barca "URKA J";
- b) applicazione della squalifica senza scarto ([DNE](#)) ai sensi della regola [2](#) del RR alla barca "URKA J".

Vi sono da rilevare alcune distinzioni fra una normale udienza per infrazione ad una regola di regata ed una udienza programmata ai sensi della regola [69](#) del RR;

- un'azione ai sensi della regola [69](#) non è una protesta;
- un'azione ai sensi della regola [69](#) è promossa nei confronti di un concorrente e non di una barca;

- un'azione ai sensi della regola [69](#) può essere promossa solo da un Comitato per le Proteste o Giuria o Giuria Internazionale;
- ad una Giuria o Comitato per le proteste è riservata la più ampia discrezionalità nella procedura da seguire.

E' bene in proposito rilevare che una barca può essere penalizzata ai sensi della regola [2](#) del RR quando sia chiaramente emesso che questa regola sia stata infranta. Se il Comitato per le proteste avesse voluto punire anche la barca, avrebbe potuto applicare la regola [2](#) del RR per penalizzarla con il [DNE](#) nel corso della normale udienza per infrazione alla regola [28.1](#).

PER QUESTI MOTIVI

la Giuria d'Appello, in parziale riforma della decisione assunta dal Comitato per le Proteste del "XVI Trofeo Cristoforo Bottiglieri", conferma la sanzione del richiamo verbale comminata dal Comitato per le proteste al timoniere armatore della barca "URKA 3", numero velico ITA 373, Classe Minialtura; annulla la decisione dallo stesso assunta di squalificare senza scarto ([DNE](#)) ai sensi della regola [2](#) del RR la barca "URKA J", numero velico ITA 373, nella prima prova di detto trofeo.

Così deciso in Genova il 26 Febbraio 2005

Il Presidente

Francesco N. Tubarchi